

I. NORME DÌ ATTUAZIONE DEL PIANO DÌ INDIRIZZO FORESTALE

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE	3
TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE	3
ART. 1) NATURA GIURIDICA.....	3
ART. 2) ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO	3
ART. 3) PERIODO DI EFFICACIA DEL PIF	4
ART. 4) SUPERFICI ASSOGGETTATE AL PIF	4
ART. 5) CLASSIFICAZIONE DEI SOPRASSUOLI	4
ART. 6) SIGNIFICATO MULTIFUNZIONALE DEI BOSCHI	4
ART. 7) VIABILITÀ AGRO SILVO PASTORALE.....	4
ART. 8) RIMBOSCHIMENTI E IMBOSCHIMENTI.....	5
ART. 9) FORMAZIONI VEGETALI IRRILEVANTI	5
ART. 10) STRUMENTI ATTUATIVI DEL PIF	5
ART. 11) MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIF	5
ART. 12) SISTEMA INFORMATIVO FORESTALE (SITFOR).....	6
ART. 13) UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL PIANO.....	6
ART. 14) PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DEL PIF	6
TITOLO II - RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	7
ART. 15) RAPPORTI CON IL P.T.C.P.	7
ART. 16) RAPPORTI CON IL PIANO PROVINCIALE CAVE	7
ART. 17) RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE	8
ART. 18) RAPPORTI CON I PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000	8
ART. 19) RAPPORTI CON I PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRA COMUNALE (PLIS).....	9
TITOLO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BOSCHI.....	9
ART. 20) DEFINIZIONE DEI MODELLI E DELLE NORME SELVICOLTURALI	9
TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI	9
ART. 21) INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO - GENERALITÀ.....	9
ART. 22) BOSCHI AD ALTO FUSTO.	9
ART. 23) INDIVIDUAZIONE DEI BOSCHI NON TRASFORMABILI A FINI URBANISTICI (A DELIMITAZIONE ESATTA) 9	9
ART. 24) TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI	10
ART. 25) TRASFORMAZIONI A DELIMITAZIONE ESATTA (A FINI URBANISTICI)	10
ART. 26) TRASFORMAZIONI DI TIPO AREALE	11
ART. 27) TRASFORMAZIONI SPECIALI.....	12
ART. 28) RAPPORTO DI COMPENSAZIONE E VALORE DI COMPENSAZIONE	12
ART. 29) TRASFORMAZIONI CON OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE NULLA	13
ART. 30) TRASFORMAZIONI CON OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE DI MINIMA ENTITÀ	14
ART. 31) AREE DA DESTINARE AD INTERVENTI COMPENSATIVI	14

ART. 32)	ALBO DELLE OPPORTUNITÀ DI COMPENSAZIONE	15
ART. 33)	CRITERI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI	15
ART. 34)	SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI E COSTI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE	15

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

art. 1) Natura Giuridica

1. 1. Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è redatto ai sensi dell'art. 47, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 24 Luglio 2008 n. 8/7728.
2. 2. Le presenti norme di attuazione (NdA) del PIF sono redatte in conformità alla legislazione forestale nazionale (R.D. 30/12/1923 n. 3267) e regionale L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e disciplinano la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà pubblica e privata insistente nel territorio Comunità Montana Del Lario Intelvese, anche attraverso deroghe alle norme forestali regionali di cui al Regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007.
3. Ai fini della redazione del PIF sono stati considerati inoltre, i seguenti atti:
 - D.lgs. del 18 maggio 2002 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001 n. 57";
 - Linee guida di politica forestale regionale (DGR n 7/5410 del 6/2001);
 - Direttiva concernente la viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale (DGR 08/08/2003 n.7/14016);
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con approvato dal Consiglio Provinciale in data 2 agosto 2006, con Deliberazione n° 59/35993, pubblicato sul BURL n° 38 - Serie Inserzioni e Concorsi, del giorno 20 settembre 2006;
 - Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;
 - Criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi (DGR VIII/675 del 21/09/2005, e s.m.i.);
 - Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità (DGR 08/03/06 n. 8/2024);
 - "D.C.R. VIII/351 del 13/03/2007 Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi e ss.mm.ii.
 - deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF)"

art. 2) Elementi costitutivi del piano

1. Gli elementi costitutivi del Piano di Indirizzo Forestale sono i seguenti:

	Relazione tecnica
allegato A	Norme Tecniche Attuative
allegato B	Schede rilevamento della viabilità agro silvo pastorale
Allegato C	Schede rilievo alpeggi
Tav. 1	Carta dell'Uso del Suolo (scala 1:25.000)
Tav. 2	Carta della perimetrazione del bosco (scala 1:25.000 - 1:10.000)
Tav. 3	Carta dei vincoli (scala 1:25.000)
Tav. 4	Carta delle tipologie forestali (scala 1:25.000 - 1:10.000)
Tav. 5	Carta delle funzioni prevalenti (scala 1:25.000 - 1:10.000)
Tav. 6	Carta dei boschi non trasformabili a fini urbanistici (scala 1:25.000 - 1:10.000)
Tav. 7	Carta dei modelli selvicolturali (scala 1:25.000 - 1:10.000)
Tav. 8	Carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale (scala 1:25.000 - 1:10.000)
Tav. 9	Censimento della viabilità agro silvo pastorale (scala 1:25.000)
Tav. 10	Carta dei tipi forestali ecologicamente coerenti (scala 1:25.000)

art. 3) Periodo di efficacia del PIF

1. Il PIF ha efficacia quindicennale, 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2027 .

art. 4) Superfici assoggettate al PIF

1. Il presente PIF e le relative Norme di attuazione si applicano all'intero territorio della Comunità Montana del Lario Intelvese, comprensivo di riserve regionali e monumenti regionali, sia nelle superfici classificate a bosco ai sensi della L.R. 31/2008. Nel restante territorio il PIF individua le attività selvicolturali finanziabili con contributi pubblici o come misure compensative a seguito di trasformazione del bosco.
2. alle superfici forestali come definite dalla legislazione di settore in caso di palesi errori, nella cartografia di piano, riscontrati in sede di dettaglio mediante verifica in campo il tutto nel rispetto di procedura di "rettifica" del PIF ai sensi del successivo art. 14.
3. Le altre formazioni vegetali non costituenti boschi ai sensi di legge (ad es. siepi e filari) ed i tematismi indicati nelle tavole del PIF (ad es. carte delle destinazioni, carte degli interventi) hanno valore d'inquadramento e ricognizione territoriale e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione, necessari all'attività di gestione da parte della Comunità in qualità di Ente Forestale e per attività di formazione di programmi operativi.

art. 5) Classificazione dei soprassuoli

1. Il PIF classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza comunitario secondo le caratteristiche ecologiche e quelle colturali. La distribuzione territoriale dei soprassuoli classificati è riportata nella Tavola n. 2 - Carta della perimetrazione del bosco.
2. La classificazione della copertura arborea delle aree intercluse, ossia recintate senza libero accesso (aree recintate, aree interne ad insediamenti industriali non accessibili, parchi cintati ecc.) è stata eseguita unicamente tramite orto foto (volo anno 2006 – 2007), senza la verifica in campo dei perimetri definiti, a causa dell'inaccessibilità delle aree. Per queste aree, la Comunità Montana provvederà, in caso di richiesta motivata supportata da relazione forestale, a definire in dettaglio l'esatta estensione della copertura classificabile come "bosco" ai sensi dell'art. 42 della L.r. 31/2008 e a rivedere, se necessario, la perimetrazione contenuta nel PIF con procedura di "rettifica" di cui al successivo art.14;
3. I boschi erroneamente non perimetrati nella tavola n. 2 - Carta della perimetrazione del bosco e nella tavola n. 7 - Carta dei boschi non trasformabili a fini urbanistici ma esistenti e classificati come tali dagli uffici comunitari, saranno inseriti con le procedure di "rettifica" di cui al successivo art. 14.

art. 6) Significato multifunzionale dei boschi

1. In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del PIF, la Comunità Montana del Lario Intelvese promuove ed indirizza la realizzazione d'interventi e la gestione delle risorse forestali secondo destinazioni o funzioni prevalenti, indicate dal PIF medesimo, in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi.
2. In particolare la Comunità Montana orienta la propria progettualità e la gestione forestale al fine di valorizzare:
 - a. la funzione protettiva
 - b. la funzione naturalistica
 - c. la funzione produttiva
 - d. la funzione multifunzione

art. 7) Viabilità agro silvo pastorale

1. Il censimento della viabilità silvo-pastorale (VASP) contenuto nel Sistema Informativo Forestale (SitFor) di cui all'articolo 12, fornisce il quadro conoscitivo dello stato di fatto e di previsione della viabilità agro-silvo-pastorale, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto

dalla "Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale" approvata con DGR 08/08/2003 n.7/14016.

art. 8) Rimboschimenti e imboschimenti

1. Rimboschimenti e imboschimenti sono riportati nella Tavola 4 – Carta dei tipi forestali", modificabili e aggiornabili a cura della Comunità Montana con procedura di "rettifica" del PIF ai sensi del successivo art. 14.

art. 9) Formazioni vegetali irrilevanti

1. Nell'ambito del territorio di competenza le formazioni vegetali irrilevanti di cui all'art. 42, comma 4, lett. d) della L.R. 31/2008 ed alla D.G.R. n. 8/2024 del 08/02/2006, non aventi un'estensione significativa tale da essere rappresentati graficamente in cartografia in scala 1:10.000. Queste rimangono limitate a popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale diffuse spontaneamente, costituitisi in situazioni di aree dismesse, cave e discariche, scarpate, argini di strade, ferrovie e canali (come individuate dalla D.G.R. 8/2024 dell'8/02/2006). Per queste ultime il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte della Comunità Montana, con immediata rettifica del PIF tramite procedura di "rettifica" del PIF ai sensi del successivo art. 14.

art. 10) Strumenti attuativi del PIF

1. In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il PIF si attua attraverso:
 - a. le politiche comunitarie di sostegno al settore agro forestale;
 - b. l'azione d'indirizzo nella gestione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati al settore forestale ed ambientale;
 - c. I programmi d'intervento attuati anche con la collaborazione tecnica e finanziaria di Enti pubblici e soggetti privati, imprese agricole singole o associate, consorzi forestali e associazioni;
 - d. le iniziative specifiche finanziate dalla Comunità Montana, anche con il concorso pubblico e privato, nell'ambito dei propri programmi di attività;
 - e. la definizione di scenari coordinati di valorizzazione ambientale nell'ambito degli indirizzi del PTCP;
 - f. il raccordo con la pianificazione urbanistica e il supporto informativo e tecnico ai Comuni per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale di cui all'art. 6 della L.R. 12/2005;
 - g. il contributo di settore al completamento della rete ecologica provinciale, con particolare riferimento alle azioni volte al rimboschimento e alla riqualificazione delle superfici boscate;
 - h. il supporto formativo e informativo, nonché la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali;
 - i. l'utilizzo dei fondi compensativi, di cui alla DGR VIII/675 del 21 settembre 2005 e ss.mm.ii., attraverso l'albo delle opportunità di compensazione forestale;
 - j. i servizi tecnico-amministrativi erogati dalle strutture competenti della Comunità Montana;
 - k. il monitoraggio delle attività da parte della Comunità Montana.

art. 11) Modalità di attuazione del PIF

1. Le previsioni del PIF si attuano attraverso gli indirizzi colturali intesi come linee guida per la gestione del bosco, suggerimenti ed indicazioni per il trattamento dei soprassuoli.
2. Gli indirizzi colturali sono vincolanti solamente per gli esecutori dei seguenti interventi:
 - a. Interventi selvicolturali autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 7 del R.R. 5/2007, ove tecnicamente possibile;
 - b. Interventi per i quali sono richiesti il progetto di taglio ai sensi dell'art.14 del R.R. 5/2007;
 - c. Interventi di cui all'art.20, comma 4 bis, del R.R. 5/2007;

- d. Interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- e. Interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;

art. 12) Sistema Informativo Forestale (SITFOR)

1. E' istituito il Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del settore forestale, nonché per l'attuazione e il monitoraggio delle politiche settoriali.
2. Il SITFOR è strumento operativo e di servizio per la Comunità Montana, gli Enti locali e territoriali, i tecnici e gli operatori del settore, al fine di integrare, condividere e rendere disponibili le informazioni.
3. Il SITFOR è sviluppato in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale. Nell'ambito del SITFOR confluiscono anche le informazioni connesse alle funzioni attribuite alle Comunità Montane dal Sistema Informativo Forestale Regionale.
4. La gestione del SITFOR è di competenza dell'Ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana.

art. 13) Utilizzo e conservazione del Piano

1. La Comunità Montana, al fine di attuare le previsioni del PIF, espleta le funzioni amministrative delegate e trasferite in materia forestale di cui alle successive lettere a. e b., nonché promuove e sostiene le attività di cui alla successiva lettera c.
 - a. Rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni:
 - autorizzazione alla trasformazione del bosco - art. 43 L.R. 31/2008;
 - nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal PIF;
 - approvazione dei Piani di Assestamento Forestale previsti dal PIF;
 - b. Altre attività amministrative e tecniche:
 - raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio;
 - definizione di indirizzi per la concessione di aiuti pubblici in materia forestale;
 - espletamento delle funzioni amministrative delegate e concessione di contributi in ambito forestale;
 - gestione del Sistema Informativo Forestale (SITFOR);
 - promozione, sostegno, realizzazione di programmi e progetti finalizzati all'attuazione delle azioni di piano;
 - attivazione di azioni progettuali volte al reperimento di risorse finalizzate all'attuazione del PIF;
 - supporto tecnico amministrativo ai Comuni;
 - c. Attività di informazione e formazione professionale:
 - divulgazione dei contenuti del PIF alle amministrazioni pubbliche ai proprietari boschivi, ai tecnici, agli operatori forestali, alle associazioni professionali, alle associazioni ambientaliste più rappresentative;
 - organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i tecnici e gli operatori forestali e guardie ecologiche volontarie.

art. 14) Procedure di aggiornamento del PIF

1. L'ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana effettua una ricognizione periodica, almeno con frequenza triennale, volta a evidenziare gli elementi del PIF oggetto di variante o di adeguamento e provvede, conformemente a quanto previsto ai successivi commi 2, 3 e 4, a tenere aggiornato il PIF pubblicato sul SITFOR.
2. Costituiscono elemento di **rettifica** e sono oggetto di apposita determina dirigenziale della Comunità Montana, da inviare alla Provincia di Como:
 - a. la correzione dei meri errori materiali;
 - b. le modifiche alla delimitazione del bosco di cui alla Tavola 2 - Carta della perimetrazione del bosco del PIF redatta a scala 1:10.000, conseguenti ad

- individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure di cui alla D.G.R. 7728/2008;
- c. la modifica alla perimetrazione delle aree classificate come "bosco" a seguito della perimetrazione di dettaglio delle aree non liberamente accessibili ai sensi del precedente art. 5 comma 2 o per la correzione di meri errori materiali ai sensi del precedente art. 5 comma 3;
 - d. l'aggiornamento di dettaglio della Tavola n. 4 - Carta delle tipologie forestali;
 - e. l'inserimento di nuovi boschi e rimboschimenti;
3. Costituisce **adeguamento** del PIF ed è oggetto deliberazione del Direttivo della Comunità Montana:
- a. l'aggiornamento del censimento della viabilità silvo-pastorale e il recepimento delle strade classificate come Viabilità Agro-Silvo-Pastorale (VASP) dai Comuni;
 - b. la revisione a scala territoriale della perimetrazione delle aree boscate;
 - c. la definizione dei parametri forestali, ambientali e paesistici necessari per procedere all'individuazione dei boschi di "eccellenza";
 - d. l'aggiornamento dei boschi non trasformabili a fini urbanistici per effetto del successivo articolo 23;
 - e. il recepimento di nuove emergenze costituite con altri strumenti normativi sovra ordinati.
4. «Costituisce variante ed è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana, nonché da parte della Provincia, previo parere della Regione, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008.»:
- a. l'adeguamento delle Norme d'Attuazione del PIF;
 - b. ogni altra modifica al PIF non compresa nei casi di rettifica o adeguamento.

TITOLO II - RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

art. 15) Rapporti con il P.T.C.P.

1. Il PIF è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale (PTCP), del quale costituisce specifico Piano di settore per quanto previsto dalla L.R. 31/2008, art. 48, comma 2.
2. Gli effetti derivanti dall'individuazione dei boschi e delle foreste e dalle indicazioni di tutela contenuti nel P.I.F. assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c art. 18 e del comma 4 dell'art 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i i. e del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008.
3. Il PIF costituisce strumento di attuazione della rete ecologica provinciale per gli aspetti di competenza del settore forestale.

art. 16) Rapporti con il Piano Provinciale Cave

1. Il PIF recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave, che ai fini della trasformabilità dei boschi è prevalente anche con riferimento alle aree forestali destinate alle infrastrutture strettamente necessarie all'accesso ed alla coltivazione delle medesime. Gli interventi di compensazione riguardante la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave, qualora dovuti, non possono identificarsi con quelli di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della L.R. n. 14/98, laddove sia prevista la formazione di bosco ai sensi della normativa forestale vigente.
2. I soggetti interessati alla predisposizione dei progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali estrattivi e di riassetto ambientale di cui rispettivamente agli artt. 11 e 14 della

legge regionale n. 14/98 tengono conto degli indirizzi del PIF relativamente agli aspetti forestali coinvolti.

art. 17) Rapporti con la pianificazione comunale

1. Ai sensi del comma 3, dell'art. 48 della L.R. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le indicazioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente P.I.F. sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.
2. Le indicazioni di tipo tecnico contenute nel P.I.F., inerenti le condizioni di trasformazione dei boschi, non potranno prescindere dal rispetto degli indirizzi di tutela degli effetti della componente paesistica così come normate dalle NTA del PTCP.
3. Per il Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatori di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui all'art. 8 comma 1 "Documento di piano", anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovra comunale" di cui all'art. 8 comma 2 lett. f della L.R. 12/2005 (invarianti connesse ai caratteri identificativi del territorio della provincia), nonché per la redazione del Piano delle Regole con riferimento al comma 1 lett. e) art. 10 L.R. 12/2005.
4. In sede di redazione dei PGT, di adeguamento dei piani ai sensi dell'art. 26 della L.R. 12/2005, o di specifica variante ai sensi dell'art. 25 comma 1 della medesima, le valutazioni, anche cartografiche, di maggior dettaglio permetteranno di non considerare varianti al PIF, le ricognizioni e perimetrazioni anche sensibilmente divergenti dall'atto sovraordinato ivi compresi gli effetti derivati da trasformazioni regolarmente autorizzate e la ratifica di previsioni urbanistiche interessanti boschi individuati dal PIF come "trasformabili". Tale condizione dovrà essere espressamente validata dall'ufficio della CM competente alla conservazione del P.I.F. e formalizzata come atto di adeguamento ai sensi del precedente art. 14.
5. Dal punto di vista metodologico:
 - a. I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. e messe a disposizione nell'ambito del SITFOR.
 - b. Il PGT recepisce le previsioni del PIF, apportando ove necessario «rettifiche, precisazioni e miglioramenti di dettaglio» conseguenti ad un inevitabile passaggio di scala dalla pianificazione a livello di ente forestale a quella di amministrazione comunale (es. al limite del bosco, perimetro delle aree boscate per le quali vige il divieto assoluto di trasformazione, gli elementi boscati minori quali boschetti, filari, siepi);
 - c. La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o dall'analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione del competente ufficio comunitario.
 - d. Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno espressamente rispettare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattati alle condizioni specifiche verificate in dettaglio, i contenuti del titolo III delle presenti norme.

art. 18) Rapporti con i piani di gestione dei Siti Natura 2000

1. Il Piano di Indirizzo Forestale prevede per gli ambiti silvo-pastorali compresi entro Siti Natura 2000 (ZPS Monte Generoso), l'automatico recepimento dei contenuti del Piano di assestamento forestale della foresta regionale Monte Generoso e del Piano di gestione delle foreste di Lombardia come integrati dalle prescrizioni regionali riportate nei decreti autorizzativi n. 5067 del 19 maggio 2008 e n. 5549 del 4 giugno 2009.

art. 19) Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovra comunale (PLIS).

1. I PLIS assumono il Piano d'Indirizzo Forestale quale riferimento per la pianificazione e la gestione delle formazioni boscate contenute nei propri ambiti.
2. Le modalità di pianificazione e di gestione dei PLIS dovranno essere coerenti, per gli aspetti forestali, con i contenuti e le disposizioni normative del Piano di Indirizzo Forestale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BOSCHI

art. 20) Definizione dei modelli e delle norme selvicolturali

1. La tutela e la valorizzazione dei boschi sono perseguite attraverso specifici modelli di trattamento selvicolturale, tendenti a favorire l'affermazione delle specie autoctone e la varietà nella composizione e la coerenza con le "Tipologie forestali potenziali" così come definite dalla Regione Lombardia. I modelli selvicolturali sono differenziati sulla base della tipologia forestale e della funzione del bosco e costituiscono norme per la realizzazione degli interventi nei casi previsti al precedente art. 11 comma 2.
2. La Tavola n. 7 – Carta dei modelli selvicolturali definisce graficamente il modello e gli indirizzi selvicolturali per ciascun'area boscata del territorio.
3. Gli indirizzi selvicolturali di riferimento sono riportati nello specifico capitolo della relazione tecnica. Ove queste non contengano indicazioni riguardanti talune tipologie di bosco oggetto di taglio si rinvia alle Norme Forestali Regionali di cui al R.R. n. 5/2007 e s.m.i.
4. Gli indirizzi selvicolturali sono vincolanti solo nei casi di cui all'art. 11

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI

art. 21) Interventi di trasformazione del bosco - generalità

- 1) Il Piano di Indirizzo Forestale non pone alcun limite massimo alla trasformazione del bosco di tipo "speciale" di cui al successivo art. 27.
- 2) La trasformabilità a fini areali o agricoli può interessare al massimo il 2% delle superfici boscate da calcolarsi per l'intero periodo di validità del presente piano (pari ad ettari 235,50 complessivi).,
- 3) La trasformabilità a fini urbanistici può interessare al massimo un'estensione di 47,10 ettari, ossia lo 0,40% del patrimonio forestale totale, da calcolarsi per l'intero periodo di validità del presente piano. ;
- 4) Sono escluse dal limite posto al comma 3 le superfici boscate interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave Provinciale e le aree boscate trasformate per progetti di opere pubbliche non diversamente ubicabili.

art. 22) Boschi ad alto fusto.

1. Per quanto previsto dall'art. 43, comma 4 della L.R. 31/2008, i boschi d'alto fusto possono essere trasformati se non ricompresi nei "boschi non trasformabili a fini urbanistici", così come definiti dal successivo art. 23.

art. 23) Individuazione dei boschi non trasformabili a fini urbanistici (a delimitazione esatta)

1. Il PIF individua nella Tavola 6 - Carta dei boschi non trasformabili a fini urbanistici, le aree boscate non trasformabili a fini urbanistici, che coincidono con:
 - a. le Riserve regionali istituite ai sensi della L.R. 86/1983;
 - b. la Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
 - c. i boschi appartenenti alle tipologie forestali:
 - Acero frassineto (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni);

- Alneta Formazioni igrofile;
 - Cerreta;
- d. i boschi da seme riportati nel registro Regionale;
 - e. i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art.17 del R.D. 3267/1923;
 - f. i boschi ricadenti nelle aree perimetrate dal PTCP come aree di massima naturalità;
 - g. i boschi ricadenti nella fascia e B del PAI;
 - h. le aree di elevata naturalità ai sensi degli articoli 17 e 18 del PTPR;
 - i. i boschi a funzione naturalistica come individuati nella tavola 5 Tavola delle funzioni prevalenti;
 - j. i boschi a funzione protettiva come individuati nella tavola 5 "Carta delle funzioni prevalenti";
2. Nei "boschi non trasformabili a fini urbanistici" sono autorizzabili esclusivamente i seguenti interventi:
- a. opere di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b. realizzazione e ampliamento di viabilità agro-silvo-pastorale di limitata estensione, indicativamente estensione non oltre 400 m, e di quella prevista dal Piano VASP;
 - c. strutture in legno finalizzate alla fruizione gratuita del bosco;
 - d. opere pubbliche e reti di pubblica utilità, in entrambi i casi purché non diversamente ubicabili ;
 - e. manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, ampliamenti di edifici esistenti censiti dall'agenzia del territorio oppure costruzione o ampliamenti di pertinenze di edifici esistenti censiti dall'agenzia del territorio, purché in tutti i casi non comportino trasformazione del bosco superiore a 200 metri quadrati;
 - f. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti.
- 3 Le opere pubbliche (eccezion fatta per quelle di prevenzione e sistemazione del dissesto idrogeologico e le "trasformazioni speciali" nel senso stretto del termine) e le reti di pubblica utilità sono comunque vietate nei seguenti boschi:

- i boschi appartenenti alle tipologie forestali:
- Acero frassineto (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni);
- Alneta di Ontano bianco;
- Cerreta;
- i boschi da seme riportati nel registro Regionale;
- i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art.17 del R.D. 3267/1923;
- i boschi a funzione protettiva come individuati nella tavola 5 Tavola delle funzioni prevalenti»;

art. 24) Tipologie di trasformazioni ammissibili

1. Il PIF definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (a fini urbanistici);
 - Trasformazioni ordinarie di tipo areale;
 - Trasformazioni speciali.

art. 25) Trasformazioni a delimitazione esatta (a fini urbanistici)

1. Costituiscono trasformazioni a fini urbanistici (a delimitazione esatta) le trasformazioni di bosco inserito all'interno di aree perimetrate da strumenti di pianificazione e di programmazione (per esempio Piano cave, PGT, Piano d'area ecc.).
2. Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni non può essere concesso qualora la trasformazione comporti problemi di dissesto idrogeologico, crei barriere ecologiche o comporti comunque un elevato impatto ambientale.
3. Qualora in sede di redazione degli strumenti urbanistici o di altri strumenti di governo del territorio si ravvisi la necessità di procedere a trasformazioni di bosco a fini urbanistici, dovrà essere richiesto un parere di conformità al PIF, avente valore prescrittivo, allegando:
 - relazione attestante la non esistenza entro i confini comunali di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento comportante trasformazione;
 - perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;

- relazione forestale, a firma di tecnico agronomo forestale abilitato, che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle destinazioni, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione;
 - l'individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni contenute nella Carta n. 8 "Carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale"
4. Non sono in ogni caso permesse trasformazioni a fini urbanistici in boschi non trasformabili di cui all'art 23
 5. Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile, si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 28.
 6. Per gli strumenti urbanistici già vigenti al momento dell'entrata in vigore del PIF, qualora siano previste trasformazioni del bosco a fini urbanistici non recepite in sede di redazione del PIF o in sede di procedura di VAS, il Comune dovrà richiedere entro 90 giorni dalla adozione la conformità del proprio strumento secondo la procedura di cui al comma 1.

art. 26) Trasformazioni di tipo areale

1. La trasformabilità a fini areali o agricoli può essere effettuata unicamente nelle aree:
 - appositamente retinate nella Tavola 6 "Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale" in colore verde "Boschi", purché gli stessi siano indicati come boschi con funzione prevalente "multifunzionale" in tavola 5;
 - appositamente retinate come "boschi non trasformabili" (rosse), riportati nell'art. 23 comma 1, purché gli stessi siano indicati nel "buffer" tratteggiato in nero nella medesima tavola 6 e contemporaneamente come boschi con funzione prevalente "multifunzionale" in tavola 5.»;
 - tutte le aree, anche se non cartografate, in cui sia riscontrabile la presenza di antichi terrazzamenti.
2. Le trasformazioni speciali e quelle di tipo areale a finalità agricola esonerate totalmente o parzialmente dall'obbligo di interventi compensativi in base agli articoli 27 comma 1 lettera h, articolo 29 e articolo 30, sono subordinate all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 30 anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.»;
3. Le autorizzazioni sono rilasciate fino ad un massimo di 20.000 mq per richiedente o proprietario al triennio;
4. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione). e la richiesta dovrà essere corredata da relazione agronomica/forestale per la valutazione tecnica ed economica dell'attività agricola prevista;
5. La trasformazione di cui al comma precedente può essere autorizzata unicamente se non prevede la realizzazione di edifici connessi all'esercizio dell'attività agricola, per le sole aree di edificazione, si applica quanto previsto all'art. 28;
6. Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzati all'esercizio dell'attività agricola realizzati nelle aree individuate nella tavola 6 - Carta dei boschi non trasformabili a fini urbanistici, e nelle aree non cartografate in cui sia però rilevabile in campo la presenza di antichi terrazzamenti, sono considerati "interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" ai sensi dell'art. 44 comma 6 lettera b) della L.R. 31/2008 e pertanto esonerati dal rilascio dell'autorizzazione idrogeologica. Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r 2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a della D.G.R. 675/2005 e s.m.i., se:
 - a) sono relativi a boschi di neoformazione al 31 dicembre 2011;
 - b) sono destinati alla formazione di prati stabili o pascoli, frutteti;

- c) non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo;
7. Gli interventi di trasformazioni speciali del bosco sono assoggettati a valutazione d'incidenza quando ricadono in aree SIC e/o ZPS o limitrofe ad esse, se non previsti o se non conformi a quanto indicato dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 approvati.

art. 27) Trasformazioni speciali

1. Costituiscono trasformazioni speciali del bosco quelle finalizzate esclusivamente alla realizzazione di:
- sistemazioni idraulico forestali;
 - tracciati d'interesse agro-silvo-pastorale, come definiti dalle direttive regionali;
 - tracciati agro-silvo-pastorali di natura privata non regolamentati ai sensi della D.G.R. VII/14016/2003, previo pagamento quote compensative come definite al successivo art. 34;
 - tracciati agro-silvo-pastorali a carattere temporaneo, con previsione di scavi superiore a 100 mc., da ripristinare al termine dei lavori, entro 36 mesi dall'autorizzazione, senza pagamento di quote compensative;
 - strutture leggere finalizzate alla fruizione turistico-ricreativa;
 - allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
 - ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti per un'area non superiore a 200 mq;
 - recupero di radure di massimo 2.000 metri quadrati, imboschite dopo il 1990, da destinarsi a prato stabile oppure di aree (massimo 500 metri quadrati) marginali al bosco ed attigue ad edifici esistenti, imboschite dopo il 1991, da destinare ad orto per autoconsumo familiare;
 - interventi previsti nei piani di gestione delle ZPS Monte Generoso;
 - i miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici se previsti in appositi piani faunistici venatori o individuate nell'ambito dei piani di assestamento forestale approvati ai sensi di legge. E' sempre permessa, anche se non prevista dai predetti piani, la realizzazione di piccole pozze d'abbeverata per la fauna selvatica o il bestiame domestico brado o semibrado e di laghetti a finalità antincendio boschivo;
 - opere pubbliche non diversamente ubicabili.
2. Gli interventi ricompresi nei precedenti casi, che per la loro esigua estensione e diffusione sul territorio non rientrano nella pianificazione preventiva e non sono cartografabili, sono autorizzabili se di limitato impatto ambientale in tutte le aree boscate di competenza. L'effettivo impatto dell'intervento è valutato dalla Comunità Montana in fase di rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco (art. 43 L.R. 31/ s.m.i.).
8. Gli interventi di trasformazione del bosco di tipo "speciale" di cui ai precedente comma 1 lettere e), h) , j) - sono considerati "interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" ai sensi dell'art. 44 comma 6 lettera b) della L.R. 31/2008 e pertanto esonerati dal rilascio dell'autorizzazione idrogeologica. Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r. 2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a della D.G.R. 675/2005 e s.m.i., se:
- sono relativi a boschi di neoformazione al 31 dicembre 2011;
 - sono destinati alla formazione di prati stabili o pascoli, frutteti;
 - non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo;
 - sono esonerati dagli interventi compensativi ai sensi del successivo articolo 28;
3. Gli interventi di trasformazioni speciali del bosco sono assoggettati a valutazione d'incidenza quando ricadono in aree SIC e/o ZPS o limitrofe ad esse, se non previsti o se non conformi a quanto indicato dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 approvati.

art. 28) Rapporto di compensazione e valore di compensazione

- 1) Il PIF attribuisce ai boschi il rapporto di compensazione, in caso di trasformazione, indicato nella seguente tabella, salve le specifiche deroghe previste agli art. 29 e 30:

Tipo di trasformazione	Boschi non trasformabili (Tavola 6)	Altri boschi, con funzione prevalente "produttiva" in tavola 5	Altri boschi, con funzione prevalente "multifunzionale" in tavola 5
Opere pubbliche	1:3	1:2	1:1
Reti di pubblica utilità	1:3	1:2	1:1
Viabilità agro-silvo-pastorale non prevista dal piano VASP o dai PAF	1:1	1:1	1:1
Trasformazioni speciali e non cartografabili	1:2	1:1	1:1
Trasformazioni agricole	non possibili	non possibili	1:1
Trasformazioni urbanistiche	non possibili	1:3	1:2
Cave, discariche e altre trasformazioni	1:4	1:3	1:2
<i>La presenta tabella si applica salvo specifico esonero dagli interventi compensativi previsto dal presente piano (articoli 29 e 30 delle NTA).</i>			

2. Il valore di compensazione è determinato dal prodotto del costo di compensazione definito dalla Regione, dalla quantità di superficie trasformata e dal rapporto di compensazione. Detto valore è aumentato del 20% in caso di monetizzazione e qualora superi l'importo di € 4.000,00.
3. Il costo di compensazione è dato dalla somma del valore del soprassuolo, come definito dalla DGR n. 675/2005 e ss.mm.ii., e dal "valore agricolo medio" del terreno a bosco ceduo, definito annualmente dalla Regione.

art. 29) Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla

1. Sono esclusi dall'obbligo di compensazione di cui all'art. 31 i seguenti interventi, per quanto previsto dall'art. 4, comma 5, L.R. 31/2008 e dalla D.G.R. n. 8/675 del 21 agosto 2005 e ss.mm.ii.:
 - a. prevenzione e sistemazione del dissesto idrogeologico, da eseguirsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b. realizzazione o manutenzione di viabilità silvo-pastorale, purché prevista nell'ambito del piano della viabilità approvato dalla Comunità Montana;
 - c. tracciati agro-silvo-pastorali a carattere temporaneo, con previsione di scavi superiore a 100 mc., da ripristinare al termine dei lavori, entro 36 mesi dall'autorizzazione (art. 30 comma 1 lettera d)
 - d. manutenzione e realizzazione di sentieri pedonali (larghezza massima 120 cm) rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
 - e. recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio di cui all'art.27, comma 1 lettera j));
 - f. conservazione o il ripristino di viste o percorsi panoramici;
 - g. opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e della vegetazione naturale;
 - h. interventi di trasformazione, nelle sole aree in cui sono possibili le trasformazioni di tipo areale ai sensi dell'art. 26, a basso impatto, di ex-prati ed ex-pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco dopo il 1990 e da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, coltivazioni biologiche,...) o alla coltura di legnose agrarie, senza edificazione di alcun tipo»;
 - i. interventi previsti nei piani di gestione della ZPS Monte Generoso;
 - j. interventi di miglioramento forestale e alpicolturale previsti nell'ambito dei piani di assestamento forestale approvati.

art. 30) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità

- 1) Sono soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità (riduzione del 50%) gli interventi di trasformazione, nelle sole aree in cui sono possibili le trasformazioni di tipo areale ai sensi dell'art. 26, a basso impatto, a basso impatto, di ex-prati ed ex-pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco dopo il 1990 e da destinare:
 - all'agricoltura con colture diverse da quelle previste nell'art. 29;
 - per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli professionali;
 - per la realizzazione di altre strutture e infrastrutture (es. elettrodotti, acquedotti e strade), ad esclusivo uso di supporto all'attività agricola condotta da parte di imprenditori agricoli professionali;
 - a residenza esclusivamente di imprenditori agricoli professionali e del relativo nucleo familiare.»

art. 31) Aree da destinare ad interventi compensativi

- 1) La realizzazione di interventi compensativi da parte del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione può avvenire esclusivamente nelle aree riportate, in cartografia, nella tavola n. 8 "Carta degli interventi di miglioramento forestale". Gli interventi, da eseguirsi prioritariamente su proprietà pubbliche o di ONLUS, devono essere inoltre quelli esplicitamente indicati nei capitoli:
 - "indirizzi selvicolturali per tipi forestali";
 - "interventi di tutela idrogeologica del territorio forestale"
 - "interventi sulle infrastrutture forestali"
 - "interventi attivi di gestione e valorizzazione dei soprassuoli forestali"
 - "miglioramento ambientale a fini faunistici"
 - "boschi con attacchi fitosanitari - difesa".
- 2) Nel caso il cui il valore di compensazione dell'intervento sia pari o inferiore a 4.000,00 euro, l'ente forestale può permettere la realizzazione di interventi differenti da quelli sopra descritti.»
1. Interventi finanziabili con fondi pubblici (compresi i proventi "monetizzati" della trasformazione del bosco Sono finanziabili con fondi pubblici, compresi i proventi "monetizzati" delle compensazioni a seguito di trasformazione del bosco", esclusivamente: :
 - a. gli interventi indicati nella Tavola 8 - Carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale, secondo la scala di priorità individuata nel piano;
 - b. gli interventi previsti dai piani di assestamento forestale;
 - c. gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale purché ricompresa nel Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale approvato dalla Comunità Montana;
 - d. gli interventi di gestione previsti dai piani di gestione dei Siti Natura 2000;
 - e. gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale.
 - f. gli interventi di recupero produttivo dei castagneti da frutto in boschi compresi nella categoria "castagneti", esclusivamente nelle tipologie della serie "castagneto dei substrati carbonatici"»
2. Gli interventi di avviamento a fustaia e di conversione dei cedui sono finanziabili esclusivamente se, oltre a rispettare quando indicato in tavola 8, rispettano tutte le seguenti condizioni:
 - a) devono essere boschi appartenenti alla tipologia "cerreta", "aceri frassineto", "aceri tiglieto", "faggeta montana", "faggeta submontana", come riportato in tavola 4);
 - b) devono essere boschi con funzione prevalente "Produttiva" o "naturalistica", come riportati in tavola 5;devono essere confinanti con altri boschi governati a fustaia o che hanno già subito tagli di avviamento o conversione a fustaia, oppure in caso contrario devono avere una superficie accorpata di almeno cinque ettari. Gli interventi di sfollo o diradamento o di miglioria del soprassuolo (casi di "pronto intervento", lotta fitosanitaria o legati alla sistemazione del dissesto idrogeologico esclusi) sono finanziabili esclusivamente se, oltre a rispettare quando indicato in tavola 8, rispettano tutte le seguenti condizioni:
 - a) devono essere boschi appartenenti alla tipologia "cerreta", "aceri frassineto", "aceri tiglieto", "faggeta montana", "faggeta submontana", "lariceto tipico", "pecceta secondaria", "pecceta su", "rimboschimenti di conifere", come riportato in tavola 4);
 - b) devono essere in boschi con funzione prevalente "protettiva", come riportato in tavola 4, oppure negli altri casi devono avere una superficie accorpata di almeno:
 - due ettari nelle peccete e nei rimboschimenti di conifere;
 - cinque ettari negli altri casi.

3. Non sono comunque finanziabili gli interventi che nel piano sono indicati come "incompatibili" o come "compatibili" ma non "incentivati" e gli interventi di utilizzazione forestale.
4. I boschi oggetto di intervento di miglioramento di cui al comma precedente sono classificati come "boschi non trasformabili" con la procedura di cui al precedente articolo 14, comma 2.
5. I sopracitati interventi sono classificati come "utili" ai sensi dell'art. 4.9 della D.G.R. 7728/2008. Il PIF determina le classi di urgenza, che la Comunità Montana deve tenere in considerazione per l'erogazione di contributi e gli interventi compensativi.
6. Nella aree boscate, nei nuovi sistemi verdi e nei pascoli montani, l'ente forestale può finanziare la realizzazione di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

art. 32) Albo delle opportunità di compensazione

1. Al fine di favorire la valorizzazione delle aree forestali e la realizzazione degli interventi compensativi con attività selvicolturali di riqualificazione su area vasta e rimboschimenti nelle aree a insufficiente coefficiente di boscosità, la Comunità Montana istituisce l'Albo delle opportunità di compensazione.
2. L'albo delle opportunità di compensazione è uno strumento di riferimento e di supporto per i soggetti obbligati ad eseguire interventi compensativi e per i proprietari pubblici e privati di boschi, nei quali intendono eseguire interventi di miglioramento, o di terreni che intendono rimboschire. Esso è costituito da una banca dati contenete i progetti di miglioramento forestale e di imboschimenti proposti, i terreni e i boschi resi disponibili per realizzare rispettivamente interventi di imboschimento, interventi di miglioramento forestale e gli interventi di sistemazione idraulico-forestale.
3. Il Direttivo della Comunità Montana, entro novanta giorni dall'approvazione del PIF, con propri provvedimenti dovrà rendere operativo l'albo delle opportunità di compensazione.

art. 33) Criteri per l'esecuzione degli interventi compensativi

1. Il PIF definisce i criteri tecnici d'esecuzione e le priorità d'intervento, in particolare nei seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica;
 - Tavola 8 - Carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale;
 - Tavola n. 7 - Carta delle funzioni prevalenti e degli indirizzi selvicolturali;

art. 34) Specie vegetali utilizzabili e costi per interventi di compensazione

1. Per l'individuazione delle specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione, si fa riferimento all'Appendice 3 della D.G.R. 21 settembre 2005 n.675, intergrate dagli allegati del decreto n. 7851 del 16 Luglio 2007 "Prezziario per i lavori forestali". E' vietato impiegare specie di cui alla "lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" redatta da Regione Lombardia (Lr. 10/2008, art. 1 comma 3).
2. In particolari casi, motivati da finalità paesaggistiche o previsti da strumenti di pianificazione, la Comunità Montana può autorizzare l'impiego di specie diverse da quelle di cui al comma 1.
3. Per i prezzi di riferimento delle lavorazioni forestali si dovranno utilizzare i valori previsti nel prezziario regionale di cui al comma 1. Le spese generali saranno riconosciute nei limiti del prezziario.